



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
'ADDA MARTESANA'**

20060 Città metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

Pec: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it

Cod.fisc./P.IVA 09571970962

**LINEE GUIDA SULLE COMUNICAZIONI
DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI
OPERAZIONI SOSPETTE IN MATERIA DI
CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO
DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

PREMESSA

Le disposizioni attualmente vigenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo hanno il fine di tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Per **attività di riciclaggio** si intende:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Per **finanziamento del terrorismo** si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali. Ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo nazionale si è sviluppato nel corso degli anni in coerenza con le direttive europee. In particolare, la direttiva U.E. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (c.d. III direttiva) ha abrogato le precedenti e disciplinato ex novo la materia. Tali disposizioni sono state recepite a livello nazionale con il D. Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, contenente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, con il D. Lgs. n. 231 del 2007, recante disposizioni per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e con il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, concernente la determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione. L'approvazione della direttiva UE 2015/849 (c.d. IV direttiva), recepita a livello nazionale con il D. Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, ha comportato la modifica dei testi normativi sopra richiamati.

Contemporaneamente, l'Unità di Informazione Finanziaria (IUF) ha emanato il Comunicato del 4 luglio 2017, contenente chiarimenti in relazione al mutato quadro normativo, ed il Provvedimento del 23 aprile 2018, contenente istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni. Il Regolamento Delegato U.E. 2016/1675, ad integrazione della IV direttiva, ha individuato i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione Europea; la lista è stata aggiornata con Regolamento Delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 2020. In ultimo, la direttiva U.E. 2018/843 (c.d. V direttiva) apporta modifiche alla IV direttiva, recepite a livello nazionale dal D. Lgs. 125/2019 che ha anche apportato modifiche al D. Lgs. 90 del 2017.

SOGGETTI COINVOLTI

Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)

L'UIF svolge il ruolo di autorità tecnica centrale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi da attività criminose e finanziamento del terrorismo, è istituita presso la Banca d'Italia ed è autonoma e operativamente indipendente. Ad essa devono essere trasmesse le comunicazioni relative ad operazioni riconducibili a fenomeni di riciclaggio dei proventi da attività criminose o finanziamento del terrorismo internazionale. La UIF emana istruzioni sui dati e le informazioni da trasmettere, definisce indicatori di anomalia al fine di orientare l'attività degli uffici e determina le modalità di trasmissione.

Gestore

L'UIF, con il Provvedimento 23 aprile 2018, ha stabilito che ogni Pubblica Amministrazione, con atto formalizzato, individua al proprio interno il soggetto "Gestore", delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni. La UIF considera tale figura e la connessa struttura organizzativa quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti.

L'unione dei comuni lombarda Adda Martesana con delibera n. del , ha individuato la figura del "Gestore" nel Responsabile della Prevenzione. Ad esso compete l'aggiornamento delle presenti Linee guida sulle comunicazioni concernenti operazioni sospette, l'emanazione di Circolari esplicative, la definizione degli indicatori di anomalia, sia in correlazione all'evoluzione normativa del settore, sia a tipologie di operazioni sospette non ancora regolamentate.

Il Gestore effettua la supervisione sulle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai diversi settori e provvede alla trasmissione delle relative comunicazioni all'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF).

Il Gestore, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, si avvale del supporto degli Uffici.

Il Gestore sovrintende all'intero processo di elaborazione delle Comunicazioni di operazioni ritenute sospette avvalendosi del supporto dell'Unità Antiriciclaggio. Riceve i Moduli di segnalazione e la documentazione allegata trasmessa dai Dirigenti dei settori ed effettua la valutazione delle attività

istruttorie svolte nei limiti degli strumenti a disposizione. Qualora non risulti sufficientemente dimostrata l'esistenza di un'operazione sospetta, o comunque, emergano lacune, incongruenze o errori materiali, richiede un supplemento di indagine al Dirigente del settore. Qualora valuti non vi siano i presupposti per procedere alla Comunicazione, specifica le motivazioni

Unità Antiriciclaggio

L'Unità Antiriciclaggio è istituita presso il Settore CUC ed affianca il Gestore nell'attività di supporto agli Uffici. Nel caso in cui venga a contatto con operazioni sospette, ovvero contraddistinte da anomalie, avvia autonomamente le conseguenti verifiche.

Responsabili di servizio

I responsabili di servizio dei diversi settori dell'Ente partecipano in modo permanente con il Gestore alla definizione di regole di ambito, rivolte in particolare alla individuazione di casi tipo di maggiore interesse e alla determinazione di ulteriori indicatori di anomalia.

INDICATORI DI ANOMALIA

Gli indicatori di anomalia (**All. 2.3_F_2 Indicatori UIF**) sono finalizzati a ridurre i margini di incertezza nelle valutazioni soggettive connesse alla individuazione di operazioni sospette. L'art. 2 del Provvedimento U.I.F. del 23 aprile 2018 in allegato riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo suddiviso in relazione all'identità o comportamento del soggetto agente, alle modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni, al settore di attività. L'impossibilità di ricondurre le operazioni o i comportamenti a uno o più indicatori non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta; pertanto, andranno valutati con la massima attenzione gli ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che potrebbero egualmente essere sintomatici di profili di sospetto. Allo stesso modo, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta, rimanendo comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività, avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

In allegato si riportano le **ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI** del Direttore della UIF e una check list per facilitare il compito degli uffici al riscontro dell'anomalia

MODULO DI SEGNALAZIONE

La segnalazione di operazioni sospettate di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie avviene utilizzando l'apposito modulo (**All. 2.3_F_1 Modulo segnalazione**).

in un atto di diniego. Nel caso in cui, invece, verifichi la sussistenza dei presupposti e la consistenza della segnalazione, effettua la Comunicazione alla UIF. Il Gestore conserva in un apposito archivio i fascicoli relativi alle segnalazioni prese in carico.

COMUNICAZIONI ALLA UIF

Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della U.I.F..

RISERVATEZZA E PRIVACY

E' fatto divieto di informare i soggetti relativamente all'avvio di una attività di segnalazione nei loro confronti. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

La conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolte deve avvenire con sistemi idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali ed il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al D. Lgs. n. 231/2007. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'attività e dei soggetti segnalati.

Allegati

1. ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI della UIF
2. CHECK LIST ATTIVITÀ SOSPETTE

